DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1997

che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

(97/290/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

DECIDE:

1. La posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar [1], è prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi rinnovabile, alla luce delle considerazioni di cui al punto 6 della posizione comune.

2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO

---

[1] GU n. L 287 dell'8. 11. 1996, pag. 1.